

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Provincia di Bergamo

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO : INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER RISPARMI BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 870, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020

Al sottoscritto Marco Barbenza revisore dei conti unico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, ai sensi dell'art 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., è stata richiesta l'espressione del prescritto parere in merito all'incremento del fondo risorse decentrate del personale dipendente per risparmi derivanti da buoni pasto non erogati nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 870, della Legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020.

VISTO l'art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso dell'anno 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

RICHIAMATA la circolare n. 11 MEF – RGS – prot. 66961 del 09-04-2021 che fornisce le istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 870, della Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178;

PRESO ATTO, pertanto, delle seguenti indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato:

- a) i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale – dirigenziale e non - nell'anno 2020;
- b) in riferimento ai risparmi sopra indicati, che costituiscono risorsa aggiuntiva “una tantum”, deve essere predisposto un apposito prospetto analitico da trasmettere al competente organo di controllo per la certificazione di competenza;
- c) una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ai corrispondenti fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTO il prospetto analitico fornito dalla Responsabile dell'Area Finanziaria da cui si evince l'ammontare del risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 per un importo di € 3.089,46;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva n. 124 del 22.10.2021 avente oggetto: "Contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021 – Indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica";

ANALIZZATA attentamente la documentazione trasmessa;

Il Revisore dei Conti

CERTIFICA

Che i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, della Legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, per un importo pari a € 3.089,46.

Vigevano, 25 ottobre 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Marco Barbenza